

STUDIO LEGALE MANCINI
Avv. Mario Gazzelli
Via Valadier n.ro 52 - 00193 - ROMA
Tel. 063235413/063235513 - Fax 063235462

Pec: mariogazzelli@ordineavvocatiroma.org

**AVVISO AI SENSI DEL DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA N. 4798/2022
DEL 27.07.2022 EMESSO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA BIS - SUL RICORSO R.G. 8968/2022**

La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del Decreto n. 4798/2022 del 27.07.2022 pronunciato dal T.A.R. Lazio - Sezione Terza Bis sul ricorso R.G. 8968/2022 che ha autorizzato la richiesta notifica per pubblici proclami **nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso alla lettera d) che potranno seguire lo svolgimento del processo consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo**

- a) **AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione Terza Bis; NUMERO DI REGISTRO DEL RICORSO: R.G. 8968/2022; DATA DELL'UDIENZA: 5.09.2022;**
- b) **NOME DI PARTE RICORRENTE: SCARDIGNO Chiara; INDICAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE: Ministero dell'Istruzione; Ministero dell'Istruzione -Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-**
- c) **SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:**
ricorso: Ricorso amministrativo ordinario contenente domanda cautelare.
oggetto: annullamento, previa adozione di misura cautelare, dell'esito della prova scritta del 20 maggio 2022 convocazione h. 13,30 relativa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D. D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 - Tecnica della Danza Classica - indetto dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - svoltasi presso l'I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci" - Laboratorio Linguistico 2 - Sito in Martinafranca (TA), Contrada Pergolo Sn., nella parte in cui si considera la prova svolta dalla ricorrente valutata con il punteggi odi 62 e quindi non superata stante il punteggio minimo di 70,00 previsto per il superamento della suddetta prova dall'art. 3 comma 10 D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022, dunque della prova scritta svolta dalla ricorrente nella parte in cui viene data una valutazione negativa alla risposta ai quesiti n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 22, 32, 35, 40, 47, 49 della prova sottoposta alla stessa nonché dei verbali pur non conosciuti dalla ricorrente nei quali è stato omesso di valutare e considerare in senso favorevole le domande n.ro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 22, 32, 35, 40, 47, 49 che prevedevano o più risposte tutte ugualmente corrette/scorrette oppure

argomenti privi di bibliografia di riferimento specifica e di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dalla ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi della stessa, ivi compresa e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.

E per il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio di +2, conseguente alla risposta corretta relativa alle domande n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 22, 32, 35, 40, 47, 49 e quindi un punteggio aggiuntivo complessivo di +30 per un punteggio totale pari a punti 92,00 considerando co superata la prova unica scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D. D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 -Tecnica della Danza Classica - indetto dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, svoltasi in data 20 maggio 2022 alle h. 13,30 presso l'I.I.S.S. "Leonardo Da Vinci" - Laboratorio Linguistico 2- sito in Martinafranca (TA), Contrada Pergolo Sn. Punteggio successivamente da sommarsi in caso di superamento della prova orale e pratica a quello conseguito a seguito della valutazione dei titoli, onde essere inserita nella posizione corretta della graduatoria definitiva di merito.

Nonché per la condanna dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Prof.ssa Chiara Scardigno il punteggi corrispondente alle risposte esatte alle domande ai quesiti n.ro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 18, 21, 22, 32, 35, 40, 47, 49 di cui alla prova svoltasi il giorno 20 maggio 2022 h. 13,30 per la classe di concorso A057, e conseguentemente alla rideterminazione del punteggio complessivo alla stessa attribuito, dichiarare il superamento della prova scritta e l'ammissione alla prova orale del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 - Tecnica della Danza Classica - per il futuro inserimento nella graduatoria finale di merito.

Nelle more concedere in via cautelare ed urgente attraverso emissione di idoneo provvedimento che ammetta, con riserva, la partecipazione della Prof.ssa Chiara Scardigno alle prove orali del concorso ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 -Tecnica della Danza Classica- indetto dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia -

In via cautelare ed urgente emettersi idoneo provvedimento di ammissione con riserva della Prof.ssa Chiara Scardigno alla prova orale e pratica del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 - Tecnica della Danza Classica - indetto dal Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia-.

Motivi del ricorso:

Parte ricorrente, richiede quanto specificato nell'oggetto del ricorso lamentando:

Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, previsione di più risposte esatte per singolo quesito, risposte ritenute corrette dal Ministero dell'Istruzione e invece sbagliate per singolo quesito.

Violazione di legge in particolare del D.D. 499 del 21.04.2020 così come modificato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022.

Violazione di legge dell'art. 3 D.D. 23 del 5 gennaio 2022.

Violazione ed errata applicazione dell'art. 35, comma 3, lett. A) e B) del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza dell'azione amministrativa.

Violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento ed imparzialità della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 Cost.;

Disparità di trattamento tra i candidati - eccesso di potere per travisamento - illogicità manifesta - contraddittorietà dell'azione amministrativa - violazione del generale principio di affidamento delle prove concorsuali.

Parte ricorrente ha dapprima analizzato singolarmente i quesiti oggetto di contestazione fornendo motivazioni e bibliografia a supporto della tesi della giustezza della risposta data dalla candidata o della possibilità di avere più di una risposta corretta o nessuna risposta corretta, sottolineando l'ambiguità e/o erroneità dei quesiti oggetto di contestazione, che non ha permesso alla candidata di rinvenire una sola ed univoca soluzione nelle risposte non mettendola così in condizione di individuare e scegliere una risposta in maniera certa, con ciò concretando il vizio di violazione di legge del D.D. 499 del 2020 e del D.D. 23 del 2022 che concreta altresì il vizio di eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, irragionevolezza e disparità di trattamento. La violazione investe anche le norme generali che regolamentano l'accesso al pubblico impiego di cui agli artt. 3 e 97 Cost., D. Lgs. 165/2001, D.P.R. 487/1994 e D.L. 44/2021 convertito in Legge 76/2022 e si concreta nell'aver inserito più risposte oggettivamente corrette o nessuna risposta oggettivamente corretta o più risposte parzialmente corrette o addirittura domande non conferenti la specifica materia della c.d.c. A057 e/o domande facenti parte di materie non inserite nell'Allegato A del D.D. 499/2020. Tale tesi trova conforto in autorevole giurisprudenza amministrativa che ha affermato come "il quesito utilizzato in una soluzione a risposta multipla non può che connotarsi per la certezza e la univocità della soluzione che quindi dev'essere verificabile in modo oggettivo, senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opinioni interpretative" (*Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011 n. 4591 - v. anche Cons. Stato Sez. III, 16 giugno 2020 n. 3886*), con riguardo alla presenza di più risposte esatte, dovendo, diversamente, ritenere illegittimo l'atto con il quale è stata violata la ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare tutti i quesiti relativamente ad una prova concorsuale a risposta multipla. Tale tesi è ulteriormente supportata da altra giurisprudenza amministrativa che viene citata (p. 51 del ricorso) come: *Tar Lazio sent. 5986/2008, Tar Abruzzo sent. 546/2017, Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5051, Consiglio di Stato sez. V, 17 giugno 2015 n. 3060* cui sono seguite conformi sentenze di *Tar Lazio (Roma), Sez. II Quater*

n. 964 del 25 gennaio 2021 e Tar Lombardia (Milano), Sez. III 4 settembre 2018 n. 2043 nel senso che i quesiti devono prevedere una risposta univocamente esatta per evitare una violazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 della Costituzione. Viene altresì riportata una recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha statuito che *"in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti: nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta oggettivamente esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva della commissione (e quindi ogni valutazione discrezionale, se pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra tra le risposte da scegliere quella indubitabilmente esatta"* (Cons. Stato Sez. II, 5 ottobre 2020 n. 5820, conf. Tar Campania Sez. V, 19 luglio 2021 n. 05005).

Viene poi evidenziato eccesso di potere, disparità di trattamento e illogicità manifesta in violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 97 Cost. e D. Lgs. 165/2001 per la disparità di trattamento ricevuta dai docenti candidati al concorso ordinario di cui al ricorso facenti parte della c.d.c A057 rispetto alle altre classi di concorso. Vi sono infatti numerose classi di concorso nelle quali non compaiono le materie di psicologia e pedagogia e alcune nel cui quadro di riferimento è stato inserito il numero di domande per aree (p. 52 del ricorso). Si evidenzia particolarmente come la pubblicazione dei quadri di riferimento per la prova scritta per la c.d.c. A059 -disciplina di insegnamento nel Liceo Coreutico-, nella quale sono resi noti il numero di quesiti per ciascuna area di interesse della prova scritta e fa riferimento esplicito all'allegato A.

Ulteriore disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per gli appartenenti alla c.d.c. A057 è da rinvenirsi nello stravolgimento operato dai quadri di riferimento rispetto alle aree e alla contestualizzazione delle competenze della disciplina specifica (Tecnica della Danza Classica) originariamente previste nell'Allegato A del D.D. 499 del 21.04.2020. Si elencano (p. 53, 54, 55 del ricorso) le conoscenze che venivano richieste in detto Allegato esplicitando come, successivamente, con la pubblicazione dei quadri di riferimento l'impianto di cui all'Allegato A) sia stato stravolto sostituendo alle indicazioni specifiche per la disciplina in questo presenti delle indicazioni più generiche ampliando lo spettro delle materie (si veda elenco a p. 55 del ricorso) in maniera quasi abnorme, configurando così la lamentata disparità di trattamento.

Si lamenta poi ulteriore disparità di trattamento nella totale assenza, per i candidati della c.d.c. A057 di test quesiti o test simulazione per la prova scritta del concorso ordinario per detti docenti. Agli appartenenti alla c.d.c. A057 non è stato possibile "allenarsi" su simulazioni al contrario di altri docenti partecipanti per altre classi di concorso.

- d) INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI: *"tutti i docenti partecipanti alla prova scritta relativa al concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola"*

secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 Aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D. D. 5 gennaio 2022 n. 23 per la classe A057 – Tecnica della Danza Classica – indetto dal Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia – svoltasi presso l’I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” – Laboratorio Linguistico 2 – Sito in Martinafranca (TA), Contrada Pergolo Sn., nonché tutti gli altri partecipanti alla prova concorsuale indetta anche dagli altri U.S.R. regionali.

Sono altresì allegati al presente avviso:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Decreto n. 4798/2022 del 27 Luglio 2022 pronunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Roma) – Sezione Terza Bis -, sul ricorso R.G. 8968/2022

Roma, 16 agosto 2022

Avv. Mario Gazzelli